

REGOLAMENTO

A – NORME GENERALI

Art. 1 - REDAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento viene redatto dal Consiglio Direttivo della Società (C.D.S.) come previsto dallo Statuto all'articolo 15 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Art. 2 - ATTIVITA'

Il Consiglio Direttivo promuove la gestione e la programmazione delle attività sportive e promozionali. Il C.D.S. può demandare, in tutto od in parte, dette attività ad un "Responsabile Sportivo" individuato tra i vari membri.

Art. 3 - QUOTE – CONTRIBUTI - CANONI

1. Quota associativa: viene determinata annualmente dal C.D.S. ed approvata dall'Assemblea degli Associati in via ordinaria.
2. Contributo Annuale: viene determinato annualmente dal C.D.S. ed approvato dall'Assemblea degli Associati in via ordinaria.
3. Canone annuale di ormeggio: viene determinato annualmente dal C.D.S. ed approvato dall'Assemblea degli Associati in via ordinaria.
4. Contributo per gli importi relativi alle opere marinaresche: viene commisurato alla dimensione del posto barca, da versare nei termini stabiliti dal C.D.S. ed approvati dall'Assemblea degli Associati in via ordinaria.

Art. 4 - MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

- a) I soci votano nell'assemblea, ordinaria e straordinaria, con scheda individuale segreta tranne nei casi previsti dall'art.11 dello Statuto in cui è ammesso anche il voto esplicito
- b) Per le elezioni del C.D.S., i soci dovranno comunicare la propria candidatura per iscritto e tale richiesta dovrà pervenire al C.D.S. almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea. Tale candidatura sarà ammessa solo laddove entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea la singola candidatura sia collegata ad una lista di sei componenti il potenziale CDS. Il C.D.S. costituirà il Comitato Elettorale fondato da 3 (tre) soci. Detto Comitato avrà il compito di provvedere all'organizzazione delle elezioni.

Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di:

1. usufruire della sede sociale nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento;
2. tenere, sempreché sussista la disponibilità di spazio, la propria imbarcazione nello specchio d'acqua come pure sui terreni riservati alla Società, secondo le norme e le modalità fissate dal Regolamento;
3. usufruire delle imbarcazioni sociali in conformità alle norme dettate dal Regolamento;

- 4.intervenire alle Assemblee ed esercitare, se in regola con i pagamenti previsti, il diritto di voto;
- 5.ricoprire cariche sociali;
- 6.iscrivere la propria imbarcazione alla Società, issare il guidone sociale e fregiarsi del distintivo sociale;
- 7.tenere, sotto gli auspici delle Società, e previo consenso del C.D.S., letture, conferenze, proiezioni od altre manifestazioni di argomento marinaro.

Art. 6 – DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno il dovere di:

- 1.uniformarsi alle decisioni assembleari, alle norme statutarie ed a quelle del Regolamento nonché rispettare le disposizioni degli organi direttivi;
- 2.collaborare al bene della Società;
- 3.accettare incarichi sociali, cui fossero chiamati dagli organi della Società, salvo comprovate cause di inadempimento;
- 4.comportarsi secondo le comuni norme di educazione, correttezza e lealtà sia nei confronti dei Soci che della Società.

Art. 7 – DIMISSIONI E RADIAZIONI PER MOROSITA'

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al C.D.S. ed avranno decorrenza dalla data di accettazione delle stesse.

Il dimissionario perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio.

Al termine dell'anno sociale i Soci che non avessero provveduto ai pagamenti previsti, saranno passibili di radiazione per morosità, previo avviso da parte del C.D.S. all'interessato, mediante raccomandata A.R.

Il Socio espulso per morosità non potrà essere più riammesso.

Le dimissioni e l'espulsione per morosità non esimono il Socio dal pagamento di quanto dovuto alla Società.

Art. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, RICORSI

I Soci, secondo i casi determinati dal presente articolo, possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:

1. ammonizione;
2. sospensione temporanea;
3. espulsione.

L'ammonizione viene inflitta per lievi mancanze disciplinari ed è deliberata dal C.D.S.

La sospensione temporanea viene inflitta per mancanze più gravi ed è deliberata dal C.D.S.

L'espulsione viene inflitta per indegnità o per atti gravemente lesivi nei confronti dei Soci oppure di grave danno per l'ordine e gli interessi della Società. È deliberata dal C.D.S. e ratificata dall'Assemblea.

L'espulsione non esime l'interessato dagli obblighi contratti verso la Società fino al giorno della ratifica del provvedimento.

B – SEDE NAUTICA

Art. 1 – Sede Nautica

1. La messa in opera, l'allestimento, la gestione e l'assegnazione degli ormeggi della Sede nautica sono di competenza del Consiglio Direttivo della Società (C.D.S.).
2. E' facoltà del C.D.S. demandare le funzioni di cui all'articolo precedente, in tutto o in parte, ad un "Direttore Mare" nominato fra i membri del Direttivo.
3. E' altresì facoltà del C.D.S. demandare le funzioni di cui al comma 1 relative alle attività tecniche di progettazione, costruzione, manutenzione ed approvvigionamento di materiali, macchine ed utensileria, nonché materiali di consumo ad un "Comitato Tecnico".

Art. 2 - Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico, qualora costituito, provvede, su richiesta del Presidente, ad elaborare ed a proporre al C.D.S. le soluzioni tecnico/economiche inerenti ai problemi di gestione, di manutenzione, di ristrutturazione, di costruzione di nuovi ormeggi o di realizzazione di nuove sistemazioni a terra.
2. Il Comitato Tecnico viene formato da almeno tre Soci aventi la necessaria preparazione e competenza tecnico/professionale nominati dal C.D.S., e di esso fa parte il Consigliere preposto dalla Società (Direttore Mare) con funzioni di collegamento e coordinamento con il C.D.S.
3. Salvo revoca il Comitato Tecnico resta in carica conformemente alla durata del C.D.S.

Art. 3 - Assegnazione posti barca. Norme di carattere generale

1. Il posto barca è assegnato al Socio e non all'imbarcazione. Ogni Socio può essere assegnatario di un solo posto barca.
2. L'assegnazione del posto barca compete esclusivamente al Socio ordinario della Società Sportiva Ricreativa Punta Barene che sia maggiorenne ed in regola con i pagamenti.
3. Il posto barca, pena revoca immediata, non può essere oggetto di cessione, affitto, comodato o vendita anche parziali.
4. I posti barca revocati ai Soci inadempienti verranno assegnati ai Soci primi in graduatoria d'attesa, tenuto conto delle caratteristiche del posto resosi disponibile, e i Soci revocati, dietro presentazione di una domanda di assegnazione, saranno ricollocati a loro volta nella lista di attesa.

Art. 4 - Altri casi di decadenza dell'assegnazione posto barca

1. Oltre a quanto sopra specificato, il Socio decade dall'assegnazione del posto barca per i seguenti motivi:

1. quando, per qualsiasi motivo, perda la qualità di Socio;
2. per il mancato rispetto alle norme del regolamento od a quelle impartite dal C.D.S.;
3. quando incorra nelle condizioni di morosità nei pagamenti di cui all. Art. 3;
4. per mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui, o alle infrastrutture della Sede nautica.

Art. 5 - Conduzione dell'imbarcazione

1. Nelle uscite in mare, a bordo dell'imbarcazione deve essere presente l'intestatario del posto barca o un suo familiare maggiorenne.

Art. 6 - Obbligo di assicurazione

1. Tutte le imbarcazioni e i natanti presenti agli ormeggi devono essere assicurate per danni che possono causare a cose o a persone, con polizza di assicurazione nominativa RCA intestata al proprietario titolare dell'ormeggio.
2. Il C.D.S. provvederà alla stipula di una polizza assicurativa per coprire i rischi derivanti da incendio o provocati da imbarcazioni all'ormeggio, con oneri da suddividere a carico degli assegnatari dei posti barca.
3. La polizza e il bollo di assicurazione devono essere esibiti, in qualsiasi momento, a richiesta del C.D.S.
4. Il bollo e l'assicurazione devono essere esposti in un punto facilmente visibile e controllabile dall'esterno dell'imbarcazione.

Art. 7 - Dimensioni ammesse

1. Agli ormeggi definitivi ed a quelli in transito sono ammesse tutte le imbarcazioni da diporto di lunghezza non superiore a metri 9, e larghezza non superiore a metri 3.
2. Resta salvo il diritto del C.D.S. di limitare caso per caso le dimensioni delle imbarcazioni per motivi di sicurezza che possano insorgere in relazione alle caratteristiche dei posti di ormeggio disponibili.

Art. 8 - Modalità di ormeggio

1. Le imbarcazioni verranno ormeggiate esclusivamente come indicato dal C.D.S.

Art. 9 - Ormeggi di transito

1. In base alle disposizioni della Società devono essere attrezzati 1 o più posti per imbarcazioni usate da ENTI es. Vigili del Fuoco, Capitaneria ecc.

Modalità e criteri di assegnazione degli ormeggi definitivi

Art. 10 - Caratteristiche dimensionali ammesse

1. La massima lunghezza consentita per le imbarcazioni sarà valutata di volta in volta dal C.D.S. e non potrà in nessun caso superare il valore di 9 mt.
2. Per larghezza massima si intende la larghezza fuori tutto, compreso il bottazzo, misurata al baglio massimo dell'imbarcazione. Per lunghezza massima si intende la lunghezza fuori tutto che va dal musone di prora fino all'estremità dello specchio di poppa, inclusi eventuali spoiler.

Art. 11 - Lista di attesa

1. Il C.D.S. provvede a registrare le domande, in ordine puramente cronologico, in una "lista di attesa".

Art. 12 - Validità temporale della graduatoria

1. La graduatoria, dopo essere stata formata e approvata dal C.D.S., entra in vigore alla data della sua pubblicazione all'Albo Sociale, e resta in vigore fino alla data di pubblicazione della graduatoria successiva.

Art. 13 - Ricorsi

1. Avverso la formazione della graduatoria ed entro 30 giorni dalla pubblicazione di essa all'Albo Sociale, i Soci possono chiedere un riesame della situazione da parte del C.D.S. con motivato esposto scritto indirizzato al Presidente della Società il quale provvederà poi a comunicare all'interessato la decisione.
2. Ricorsi presentati fuori tempo o comunque al di fuori della suddetta normativa, verranno considerati irrituali e pertanto respinti senza esame di merito in analogia a quanto disposto per i ricorsi di ogni genere dal Regolamento allo Statuto.

Art. 14 - Assegnazione del posto

1. Il C.D.S. provvede ad assegnare il posto disponibile al Socio che risulta primo in graduatoria, la cui imbarcazione abbia misure "adeguate" a tale posto.
2. Per "adeguatezza" si intende che la superficie espressa dal prodotto della lunghezza fuori tutto per la larghezza massima dell'imbarcazione, parabordi stabiliti inclusi, deve occupare almeno il 90% dello spazio disponibile.
3. In caso di rinuncia tecnicamente ingiustificata dei primi interpellati ad un posto adeguato alle loro esigenze, questi verranno ricollocati, esclusivamente a domanda scritta, in lista di attesa, ritornando quindi in graduatoria in occasione della formazione della graduatoria successiva.

Art. 15 - Rinuncia al posto barca

1. Il Socio che per motivi personali rinuncia al posto barca assegnatogli, deve darne comunicazione al C.D.S. con 60 giorni di anticipo.
2. Il posto lasciato libero viene assegnato al Socio primo in graduatoria avente una imbarcazione di dimensioni compatibili con quelle del posto vacante.

3. L'assegnazione del posto barca vacante al Socio subentrante viene effettuata come prescritto dal precedente art. 3 e produce quindi gli stessi obblighi ed effetti riguardanti la posizione in graduatoria e lista di attesa in caso di rinuncia al subentro.

Art. 16 - Decesso del Titolare

1. L'assegnazione del posto barca in caso di decesso del Socio titolare è confermata a favore del successore "mortis causa", purché coniuge, parente di 2° grado o convivente "more uxorio".
2. L'erede di cui sopra, divenuto proprietario o comproprietario dell'unità da diporto, per ottenere la conferma dell'assegnazione deve tesserarsi, qualora non lo sia già, come Socio Ordinario.
3. In difetto di quanto sopra e qualora non esistano eredi legittimi, oppure qualora l'erede non possa essere accettato quale Socio secondo quanto stabilito dai Regolamenti in vigore, l'assegnazione decade.

Art. 17 - Variazioni del posto barca

1. Per soddisfare le richieste scritte di Soci che desiderano cambiare la posizione di ormeggio, viene compilata un'apposita lista con precedenza basata esclusivamente sull'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Le richieste che figurano in detta lista hanno priorità rispetto a quelle che figurano nella lista di attesa o nella graduatoria per l'assegnazione del posto barca solo a pari dimensioni di posto barca.
3. In caso di rinuncia all'assegnazione della variante richiesta l'interpellato, in esito a nuova domanda scritta, viene ricollocato in coda alla lista "variazioni del posto barca".

Art. 18 - Durata ormeggi temporanei di transito

1. Agli ormeggi riservati al transito sono ammesse le imbarcazioni da diporto ospiti di misura compatibile con le misure degli ormeggi disponibili.
2. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all'atto dell'arrivo.
3. Tale durata non potrà essere superiore a 72 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, e potrà essere prorogata dal C.D.S. e dal Direttore mare qualora la situazione lo richieda o in caso di ulteriore disponibilità dell'ormeggio.
4. Le imbarcazioni ospiti sono soggette al pagamento di una quota giornaliera stabilita annualmente dal C.D.S.

Della gestione economica, patrimoniale e assicurativa.

Art. 19 - Modalità esecutiva di prima assegnazione del posto barca

1. Il C.D.S. comunica al Socio l'avvenuta assegnazione del posto barca mediante lettera raccomandata A.R., invitandolo contestualmente a comunicare, con lo stesso mezzo ed a stretto giro di posta, e comunque entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata, la sua accettazione del posto ed il suo impegno a provvedere al versamento della quota per lui stabilita entro il limite di tempo fissato dal C.D.S. stesso,

usualmente, ma non obbligatoriamente, compreso fra 30 e 60 giorni, ed al pagamento del canone annuale di ormeggio secondo il successivo Art. 24.

2. Il mancato invio della comunicazione di accettazione e/o il mancato versamento della quota dovuta per l'esecuzione del posto nei termini temporali stabiliti di volta in volta dal C.D.S., a meno che non siano intervenuti accordi con il C.D.S. per una proroga o frazionamento del versamento, producono la decadenza dell'assegnazione.
3. Il Socio che perde la prima assegnazione per una delle cause di cui al precedente punto 2. o che rifiuti l'assegnazione del posto, viene ricollocato, a domanda scritta, in lista di attesa e rimane escluso dalla graduatoria fino alla formazione della graduatoria successiva..

Art. 20- Dei costi iniziali a carico dei Soci primi assegnatari

1. Il costo iniziale del posto barca, sarà sostenuto dai Soci primi assegnatari.
2. Verrà rimborsata al Socio, la somma versata inizialmente, rivalutata annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT). Il canone annuale di ormeggio non è rimborsabile.
3. La liquidazione dei rimborsi di cui al precedente punto 2. a favore dei rinunciatari, sarà in ogni caso effettuata solo quando un socio nuovo avrà versato la quota dovuta.

Art. 21 - Dei costi successivi a carico dei Soci subentranti

1. I Soci subentranti dovranno versare, nella sua interezza, il costo del posto barca sostenuto inizialmente dal primo assegnatario, rivalutato annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (ISTAT), entro il limite temporale di volta in volta fissato dal C.D.S., usualmente variabile fra 30 e 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, ed il canone annuale di ormeggio secondo il successivo Art. 24.

Art. 22 - Anticipo di finanziamento

1. In occasione della pianificazione costruttiva di nuovi posti barca, e prima dell'avvio dei necessari approvvigionamenti e lavori, il C.D.S. ha facoltà di assegnare, sulla base del progetto esecutivo i posti ancora da costruire ai proprietari di barca in graduatoria e in lista di attesa secondo l'ordine di precedenza, e di richiedere loro il versamento anticipato volontario, salvo conguaglio, del costo approssimato calcolato in base al progetto esecutivo, del costruendo ormeggio a ciascuno assegnato.
2. Qualora il Socio interpellato rifiuti il versamento su base volontaria, questi manterrà inalterato il suo posto in graduatoria, ma verrà escluso dalla assegnazione dei nuovi posti barca che saranno realizzati mediante i versamenti volontari anticipati dagli altri Soci, che avranno pertanto diritto di precedenza di occupazione degli stessi qualunque sia la loro posizione in classifica.

Art. 23 - Ampliamento delle strutture a mare

1. In ogni caso di ampliamento delle strutture a mare inteso alla creazione di nuovi posti barca, il C.D.S. provvederà al ricalcolo del costo di tutte le nuove assegnazioni; tale costo verrà applicato, indipendentemente dalla collocazione fisica, a tutte le nuove assegnazioni.

Art.24 - Canone annuale di ormeggio

- 1.È costituito da una quota determinata in base alla superficie convenzionale dell'imbarcazione, e precisamente in Euro per metro quadrato di una superficie calcolata in base alla lunghezza fuori tutto per la larghezza in concessione compresi i parabordi espresse in metri.
- 2.Il canone annuale di ormeggio non è rimborsabile.

Art. 25 - Frazionabilità del canone annuale di ormeggio

- 1.Nel caso in cui la prima assegnazione del posto barca avvenga nel primo semestre dell'anno, il canone annuale di ormeggio è dovuto per intero.
- 2.Se la prima assegnazione avviene nel secondo semestre dell'anno, è dovuto il pagamento del 50% del canone annuale di ormeggio.
- 3.Durante gli anni successivi a quello della prima assegnazione, il canone annuale di ormeggio non è frazionabile ed è dovuto per intero, anche se, per qualsiasi motivo, l'assegnazione dovesse durare meno di un anno.

Art. 26 - Disciplina assicurativa

- 1.L'Associazione Punta Barene non assume alcun obbligo di sorveglianza, le unità sono ormeggiate a rischio e pericolo dei proprietari.
- 2.La Società ed il C.D.S. sono comunque esonerati da ogni responsabilità ed obbligazione per incidenti alle persone o alle cose che possano verificarsi in conseguenza dell'ormeggio, del transito, della permanenza e di qualsiasi attività svolta sui pontili e sulle imbarcazioni agli ormeggi da parte dei Soci e dei loro ospiti.
- 3.L'imbarcazione risultante priva di assicurazione in corso di validità verrà sospesa dall'ormeggio, con ordine di sgombero immediato e senza possibilità di proroga, fino alla regolarizzazione della posizione assicurativa.

Art. 27 - Assetto patrimoniale

- 1.I Soci che concorrono finanziariamente alla realizzazione di qualsiasi parte del patrimonio sociale, sia esso formato da beni mobili o immobili a terra o a mare, non acquistano alcun diritto di proprietà dello stesso, che diventa invece integralmente parte del patrimonio dell'Associazione.

Norme di comportamento per l'uso della base nautica

Art. 28 - L'assegnazione del posto attribuisce al Socio soltanto il diritto ad occupare, con la propria imbarcazione, il posto assegnatogli. Il Socio assegnatario deve munire l'imbarcazione di cavi di ormeggio, parabordi e quant'altro necessario a scongiurare danni alle altre imbarcazioni e alle strutture di ormeggio. Il Socio assegnatario deve mantenere l'imbarcazione sempre in perfette condizioni di efficienza e navigabilità e seguire le istruzioni impartite in merito dal C.D.S., in difetto il C.D.S. può deliberare la decadenza del Socio dalla assegnazione ed ingiungere la rimozione e l'allontanamento dell'imbarcazione.

Art. 29 - L'accesso ai pontili è riservato ai Soci proprietari delle imbarcazioni ormeggiate, agli altri Soci e agli invitati purché accompagnati da un Socio. I minorenni, sia familiari di Soci che ospiti, devono essere sempre accompagnati e sorvegliati sui pontili da chi ne ha la tutela.

Art. 30- La buona conservazione dei pontili, l'igiene e il decoro degli stessi sono affidati all'educazione, disciplina, buon senso e reciproco rispetto di tutti i Soci.

Art. 31 - Immondizie liquide o solide, rifiuti di qualsiasi genere, residuati di lavorazioni, oli esausti e batterie esaurite devono essere trasportati da chi li ha prodotti, con mezzi propri e in appositi contenitori, al di fuori della base nautica.

Art. 32 - E' vietato depositare sui pontili oggetti o attrezzature non riguardanti l'uso dei natanti, in particolare il deposito di gommoni deve essere strettamente limitato al tempo necessario per il gonfiamento/sgonfiamento e per l'asporto.

Art. 33 - In caso di maltempo di particolare intensità, i Soci assegnatari proprietari delle imbarcazioni sono tenuti a presentarsi in loco (o, in caso di assenza ad inviare persona di loro fiducia, autorizzata, per constatare lo stato delle loro imbarcazioni, la tenuta e l'idoneità degli ormeggi, e per prendere eventuali provvedimenti di emergenza.

Nel caso tali provvedimenti fossero urgenti ai fini della sicurezza, ed il Socio o il proprietario non fossero rintracciabili, il C.D.S., anche tramite il Direttore mare, è autorizzato ad agire per il meglio in loro vece, addebitando loro le eventuali spese di materiali e mano d'opera sostenute.

Resta stabilito che tale intervento operato in caso di assenza, irreperibilità o disinteresse del Socio non ha carattere di obbligatorietà a carico di alcun organo o dipendente della Società, per cui nessuna responsabilità può essere attribuita alla Società per i danni di ogni specie.

Art. 34 - Verranno escluse dallo specchio acqueo sociale (senza ledere il diritto del Socio al posto barca) quelle unità che per la loro trascurata manutenzione non corrispondessero al decoro della Società o che per cattivo ormeggio rappresentassero un pericolo per le imbarcazioni vicine.

Art.35 - Tutti i Soci devono responsabilmente adoperarsi per evitare rumori molesti, in specie l'emissione di musica e schiamazzi ad elevata intensità sonora durante le ore notturne e di riposo, comportamenti turbolenti ed in genere tutti quegli atti che possono risultare molesti al prossimo. E' vietato passare per le imbarcazioni altrui per raggiungere la propria (salvo casi di emergenza) e di provare il motore all'ormeggio con marcia innestata.

Art. 36 - Vanno rispettate le vigenti norme antincendio, in particolare:

1. le sostanze infiammabili quali vernici, solventi e simili, devono essere depositate in contenitori metallici; il loro quantitativo a bordo va comunque limitato a quantità minime.

2. eventuali riserve di carburante, in quantità limitata specie in caso di benzina, vanno conservate in taniche omologate (norme CEE) per carburanti.
3. è tassativamente vietato accendere fuochi o altro sui pontili o sulle opere a terra, e adoperare griglie o altri mezzi di cottura cibi sui pontili.
4. prima della messa in moto del motore a benzina si deve provvedere all'aerazione del vano motore.
5. prima dell'ormeggio va controllato che non esistano residui di idrocarburi in sentina e che non vi siano versamenti degli stessi in acqua.
6. i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati.
7. gli estintori di bordo devono essere carichi e revisionati agli intervalli stabiliti.

Art. 37 - I lavori eseguiti all'ormeggio non devono arrecare disagio ai vicini oltre non deteriorare o insudiciare i pontili e lo specchio acqueo circostante. In caso di versamento di idrocarburi sul piano acqueo o sui pontili, il Socio responsabile deve prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno.

Art. 38 - I consumi di energia elettrica devono essere limitati al massimo; il cavo elettrico, dalla presa di corrente fino all'interno dell'unità non deve presentare interruzioni o usure; è vietato l'allacciamento elettrico in modo permanente, pertanto in caso di allontanamento lungo dall'unità, il Socio deve staccare ogni collegamento elettrico dalla presa di corrente. Anche il consumo di acqua deve essere contenuto, e durante il lavaggio deve essere prestata la massima attenzione per non bagnare cose e mezzi altrui. Le acque stagnanti al termine del lavaggio devono essere eliminate.

E' tassativamente vietato qualsiasi altro tipo di pesca, in special modo con fiocine, arpioni, fucili, nasse, tramagli e palamiti (parangal), la pesca a strappo e quella al lancio (spinning).

Questo Regolamento dell'Associazione Punta Barene è stato approvato dall'Assemblea generale dei Soci

IL Presidente

Associazione Sportiva Ricreativa
Dilettantistica "PUNTA BARENE"
Via F.lli Zambon, 2
34079 STARANZANO (GO)